## **INTERVENTO**

## Ma tra il Lingotto e la Cgil i rapporti non cambieranno

di Arturo Maresca

a Corte Costituzionale, nella camera di consiglio del 3 luglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non prevede che la RSA sia costituita anche dai sindacati che, pur non firmando i contratti collettivi applicati in azienda, abbiano comunque partecipato alla negoziazione di tali contratti.

La decisione della Corte (si tratta probabilmente di una sentenza creativa di tipo additivo) deve essere letta in una prospettiva di evoluzione dell'interpretazione costituzionale dell'art. 19 e non già di rottura (manca però la motivazione che sarà importante analizzare).

Infatti con la Corte non elimina affatto il requisito selettivo che legittima il sindacato a costituire una RSA e, quindi, non sarà possibile per qualsiasi sindacato avere una propria RSA. Infatti la Corte modifica il criterio selettivo fin qui applicato che non riguarda più i soli sindacati che hanno stipulato (cioè negoziato) e poi firmato il contratto collettivo applicato in azienda, ma anche quelli che, pur partecipando alle trattative, hanno poi ritenuto di non firmare il contratto non condividendone il contenuto.

Giànel 1996 la Corte, dopo il referendum popolare che aveva modificato il testo originario dell'art. 19, aveva compiuto una prima lettura sostanzialistica dell'art. 19, affermando che il criterio selettivo che legittimava il sindacato a costituire la RSA non si esauriva nella firma del contratto collettivo applicato in azienda, come era scritto testualmente nell'art. 19, ritenendo necessario un requisito sostanziale, cioè la partecipazione effettiva del sinda-

cato alla trattativa che precedeva la firma di tale contratto.

In questo modo la Corte superava l'obiezione secondo la quale il nuovo testo dell'art. 19 (quello uscito dal referendum) attribuiva una sorta di potere di accreditamento al datore di lavoro che, ammettendo alla firma del contratto collettivo un qualsiasi sindacato, lo abilitava in tal modo a costituire la RSA ed inveçe, impedendo la firma, negava tale diritto.

Quindi nel 1996 la Corte aveva trasformato il requisito meramente formale (la firma del contratto) in un requisito misto formale e sostanziale

## IL NODO

La categoria non ha partecipato ai confronti per gli ultimi rinnovi sottoscritti invece con Fim, Uil, Ugl e Fismic

## LA NORMA

La decisione deve essere letta secondo una prospettiva di evoluzione e non piuttosto di rottura

(firma e partecipazione alla trattativa); oggi la Corte fa un altro passo ancora più marcato verso l'impostazione sostanzialistica, in quanto ritiene sufficiente la sola partecipazione alle trattative, anche se manca la firma.

La coerenza evolutiva con la precedente giurisprudenza della Corte riguarda proprio la natura del requisito legittimante la costituzione della RSA che misura la rappresentatività del sindacato non per la mera firma, ma per la forza che sa esprimere imponendo-

si come interlocutore al tavolo negoziale. Se c'è questa forza il fatto che il sindacato abbia scelto di non firmare, non condividendo il contenuto del contratto, non sminuisce la sua rappresentativa che è quella che gli dà titolo a costituire la RSA. Il requisito della firma, quindi, non è più necessario essendo stato equiparato ad un dato formale inidoneo a misurare la rappresentatività del sindacato.

Ma si deve segnalare che la firma del contratto è rilevante non solo sul piano civil-contrattualistico, ma anche sul piano delle relazioni industriali perché è indicativa di una qualità del sindacato di notevole importanza, quella relativa alla capacità di mediare per la necessità di pervenire ad un accordo. È proprio qui che si colloca la differenza tra il sindacato dialogante ed il sindacato intransigente.

Ma adesso cosa cambia? Per la Fiat credo, ben poco, in quanto la Fiom non ha partecipato alle trattative per gli ultimi contratti collettivi che la Fiat ha negoziato e sottoscritto con Fim, Uil, Ugl e Fismic. Se le cose stanno in questo modo la Fiom non potrà costituire RSA nelle aziende Fiat, diversamente da quanto aveva sostenuto qualche Tribunale. Negli altri (rari) casi nei quali il sindacato partecipa effettivamente alle trattative, ma non firma si avrà un doppio livello di reazioni sindacali in azienda: il sindacato che negozia e firma il contratto collettivo sarà protagonista delle relazioni costruite con i contratto collettivo; il sindacato che negozia, ma non firma potrà costituire la RSA avrà i diritti ad essa conseguenti (assemblea, permessi, affissioni), ma non sarà a pieno titolo partecipe delle relazioni sindacali in azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

